

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ

DECRETO 12 novembre 2010.

Finalizzazione di parte delle risorse di cui all'art. 1, commi 72 e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

IL MINISTRO DELLA GIOVENTÙ

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina delle attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 12;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'Amministrazione digitale» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 19 comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 con il quale l'on.le Giorgia Meloni è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008 con il quale al precitato Ministro è stato conferito l'incarico per le politiche della gioventù;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008 con il quale all'on.le Giorgia Meloni è stato delegato l'esercizio delle funzioni in materia di politiche della gioventù;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2009, che ha, tra l'altro, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Gioventù;

Visto l'art. 1, commi 72 e 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come dapprima modificati dall'art. 19-bis, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e con specifico riferimento al comma 72, come sostituito dall'art. 2, comma 50 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010;

Ritenuta la necessità, pur a seguito dell'intervenuta abrogazione, ai sensi dell'art. 2, comma 50 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, del comma 74 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, di predeterminare la destinazione e le modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie di cui al citato comma 73;

Considerato quanto segue:

nell'Unione europea la disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli estremamente preoccupanti: un giovane su cinque al di sotto dei 25 anni è disoccupato, un giovane su cinque di età compresa tra i 18 e i 24 anni è a rischio di povertà (Fonte: Eurostat, Statistiche dell'UE sul reddito e sulle condizioni di vita);

in Italia nel 2009 l'occupazione si è ridotta di 380 mila unità, ed in particolare tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni la riduzione è stata di 311 mila unità, pari ad oltre l'80% del calo complessivo dell'occupazione; la disoccupazione tra i giovani raggiunge il 25,4% e coinvolge circa 450 mila persone tra i 15 e i 24 anni; inoltre, si è verificato un allargamento dell'area dei non impegnati né in un lavoro, né in un percorso di studio (142 mila in più) e degli studenti (83 mila in più), cui si aggiungono altri 47 mila giovani che, precedentemente in posizione di studenti-lavoratori, prolungano gli studi, presumibilmente in ragione delle ridotte prospettive occupazionali. Il tasso di occupazione giovanile è così sceso al 44%, con una caduta tre volte superiore a quella subita dal tasso di occupazione totale (Fonte: ISTAT, Rapporto annuale «La situazione del Paese 2009»);

l'attuale crisi finanziaria internazionale ha fatto concentrare sull'occupazione precaria l'onere dell'aggiustamento dell'input di lavoro. Ciò ha determinato un peggioramento consistente della condizione della fascia giovanile della popolazione, cioè delle persone con età compresa tra 18 e 29 anni. Si tratta di circa 7,8 milioni di giovani (13,1% del totale), al cui interno si individuano 2,5 milioni di studenti, 3,4 milioni di occupati (di cui 287 mila inseriti in un percorso di studio) e 1,9 milioni né studenti né occupati (Fonte: ISTAT, Rapporto annuale «La situazione del Paese 2009»);

Dato atto che l'attuale crisi finanziaria internazionale impone urgenti iniziative specifiche in favore dei giovani, finalizzate a consentire loro di partecipare attivamente ed equamente alla vita economica, sociale, democratica e culturale, incentivando le potenzialità dei giovani in termini di competenze, talento e motivazione, incoraggiando il lavoro autonomo e l'imprenditorialità;

Considerato che la disoccupazione, l'esclusione sociale ed economica sono ostacoli al benessere dei giovani e possono impedire la partecipazione attiva nella società; una maggiore inclusione sociale dei giovani e la loro partecipazione piena e attiva al mercato del lavoro costituiscono strumenti essenziali per ridurre la povertà, migliorare la qualità della vita e promuovere la coesione sociale;

Considerato che la promozione e l'incentivazione delle potenzialità dei giovani in termini di competenze, talento e motivazione possono facilitare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro ed aumentare l'occupabilità;



Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2010 di attuazione della comunicazione della Commissione U.E. del 25 giugno 2008, recante: «Pensare anzitutto in piccolo» Uno «Small Business Act» per l'Europa, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 2010, ed in particolare il paragrafo 2 lettera a) nella parte in cui prevede che occorre intensificare gli sforzi al fine di incoraggiare e sostenere l'imprenditorialità giovanile e individuare misure a sostegno delle nuove generazioni di imprenditori al fine di promuovere presso i giovani iniziative volte alla diffusione della cultura d'impresa e all'orientamento al lavoro autonomo, per sostenere l'occupazione e creare una coscienza del «fare impresa» capace di rendere le idee dei giovani «business», in particolare favorendo collaborazioni e necessarie sinergie tra scuole, Università e associazioni no profit con partecipazione prevalente di studenti. Si vuole incoraggiare l'attitudine all'autoimpiego, le conoscenze necessarie per poter entrare nel mondo dell'imprenditoria, sostenendo la creatività e l'innovatività dei giovani nel tessuto delle piccole e medie imprese, tramite orientamento, seminari, consulenza e tutoraggio per chi ha effettivamente la volontà di avviare un'impresa;

Ritenuto, a tal fine, in sede di prima applicazione alla sopra citata legge, di istituire un apposito fondo finalizzato a cofinanziare progetti finalizzati a promuovere le capacità imprenditoriali dei giovani e sostenere lo sviluppo del talento e della creatività dei giovani;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto si intendono con i termini:

a) «Legge»: l'art. 1, commi 72 e 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come dapprima modificati dall'art. 19-bis, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e con specifico riferimento al comma 72, come sostituito dall'art. 2, comma 50 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010;

b) «Dipartimento»: la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Giustizia;

c) «Fondo»: il «Fondo Mecenati» istituito ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;

d) «Richiedente»: il soggetto aspirante all'accesso al Fondo;

e) «Beneficiario»: il soggetto ammesso al finanziamento.

Art. 2.

Istituzione del Fondo - Finalità

1. Al fine di promuovere, sostenere e sviluppare l'imprenditoria giovanile nonché al fine di promuovere e sostenere il talento, l'innovatività e la creatività dei giovani di età inferiore ai 35 anni, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare dalla «Legge», è istituito presso il Dipartimento il «Fondo Mecenati» con una dotazione di 40 milioni di euro.

2. Il «Fondo» opera su tutto il territorio nazionale ed è finalizzato a cofinanziare progetti proposti e realizzati da persone giuridiche private, sia singole che associate, volti a:

a) promuovere, creare, sviluppare, sostenere ed incoraggiare l'imprenditoria tra i giovani di età inferiore ai 35 anni;

b) promuovere e sostenere il talento, l'immaginazione, la creatività e le capacità d'innovazione dei giovani di età inferiore ai 35 anni nel campo della cultura, della musica, del cinema, del teatro, dell'arte, della moda, del design e della tecnologia.

3. Il progetto deve essere di rilevanza nazionale, ossia destinato ad essere attuato in non meno di tre Regioni, deve rispettare il principio delle pari opportunità tra uomo e donna e deve essere finalizzato a:

a) promuovere lo spirito e la capacità imprenditoriale tra i giovani di età inferiore ai 35 anni, favorendo e supportando la nascita o l'avvio di nuove imprese oppure sviluppando e sostenendo imprese già costituite, con particolare riguardo ai settori: dell'eco-innovazione e dell'innovazione tecnologica; del recupero delle arti e dei mestieri tradizionali; della responsabilità sociale d'impresa; della promozione dell'identità italiana ed europea;

b) sostenere lo sviluppo del talento, dell'immaginazione, della creatività e delle capacità d'innovazione dei giovani nel campo della cultura, della musica, del cinema, del teatro, dell'arte, della moda e del design dei giovani di età inferiore ai 35 anni, anche attraverso la concessione di premi, borse di studio o esperienze formative;

c) promuovere lo sviluppo dell'innovazione tecnologica, anche al fine di valorizzare i risultati della ricerca scientifica, favorendo l'acquisizione e/o l'utilizzo di brevetti e/o il trasferimento tecnologico promossi da giovani di età inferiore ai 35 anni.


4. Le imprese da avviare o sviluppare ai sensi del comma 3 lettera a), devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) in caso di imprese individuali, il titolare deve essere un giovane di età inferiore ai 35 anni;

b) in caso di società di persone, i giovani di età inferiore ai 35 anni devono rappresentare la maggioranza numerica dei componenti la compagine sociale e devono detenere la maggioranza delle quote;

c) in caso di società di capitali, i giovani di età inferiore ai 35 anni devono detenere almeno i due terzi delle quote del capitale sociale, devono essere almeno i due terzi dei soci e devono costituire almeno i due terzi del totale dei componenti dell'organo di amministrazione;

d) in caso di società cooperative i giovani di età inferiore ai 35 anni devono costituire la maggioranza numerica dei soci e devono rappresentare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione.



Art. 3.

Modalità di accesso al Fondo

1. Il Dipartimento emana apposito avviso pubblico nel quale sono disciplinati:

a) le modalità ed i termini di presentazione delle domande di accesso al «Fondo»;

b) i requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso al «Fondo»;

c) le modalità ed i termini di erogazione del cofinanziamento ai Beneficiari;

d) le modalità con le quali è svolta l'attività di controllo e monitoraggio;

e) i dati e le informazioni, e le relative modalità di trasmissione, che i soggetti Beneficiari devono fornire per il controllo ed il monitoraggio dei progetti;

f) le eventuali priorità di intervento.

2. L'avviso pubblico di cui al comma 1 è pubblicato in forma integrale sul sito istituzionale del Ministro della gioventù e, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Possono presentare domanda di accesso al «Fondo» le persone giuridiche private, singole o associate, che abbiano sede legale e/o operativa in Italia, in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

a) non versare in alcune delle ipotesi di impossibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

b) non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo ovvero non avere in corso procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;

c) aver realizzato negli ultimi due esercizi approvati un fatturato globale di almeno 8 milioni di euro;

d) essere regolarmente costituite da almeno 5 anni.

Art. 4.

Esame delle domande e dei progetti

1. Il Dipartimento esamina le domande seguendo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse, come risultante dal protocollo di arrivo (nel solo caso di domanda spedita a mezzo raccomandata a/r, fa fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante), verificando preliminarmente il possesso da parte dei Richiedenti dei requisiti soggettivi stabiliti nell'art. 3, comma 3 e nell'avviso pubblico di cui all'art. 3, comma 1. All'esito del procedimento istruttorio, il Dipartimento dispone l'ammissione o l'esclusione della domanda, dandone comunicazione ai Richiedenti, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Successivamente, il Dipartimento accerta che i progetti relativi alle domande ritenute ammissibili siano conformi a quanto stabilito nell'art. 2, commi 3 e 4 e nell'avviso pubblico di cui all'art. 3, comma 1, e li ammette a finanziamento, secondo l'ordine cronologico e fino ad esaurimento delle risorse del «Fondo» di cui all'art. 2, comma 1.

3. Il Dipartimento stipula apposita convenzione con il Beneficiario, volta a regolare i rapporti tra le parti, anche con riferimento alle modalità ed ai termini di erogazione del cofinanziamento, al monitoraggio sullo stato di avanzamento del progetto ed alle modalità di rendicontazione delle spese.

4. Ai fini delle attività istruttorie relative alla verifica dei requisiti soggettivi, di cui al comma 1, nonché alla conformità dei progetti pervenuti rispetto a quanto stabilito nell'art. 2, commi 3 e 4, e nell'avviso pubblico di cui all'art. 3, comma 1, è istituita, con decreto del Capo del Dipartimento, apposita Commissione.

5. Il cofinanziamento è concesso a titolo di partecipazione finanziaria, nel limite massimo del 40% del costo complessivo del progetto, e comunque sino ad un massimo di 3 milioni di euro.

Art. 5.

Soggetto gestore del Fondo

1. Il Dipartimento affida la gestione amministrativa, tecnica, finanziaria e contabile del Fondo di cui al presente decreto ad un soggetto esterno, privato o pubblico, individuato, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, tra gli Enti Pubblici aventi specifica competenza nella materia, oppure, ai sensi dell'art. 19 comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, a società a capitale interamente detenuto da Amministrazioni dello Stato.

2. I rapporti tra il Dipartimento ed il Soggetto Gestore del Fondo sono regolati da un accordo o da una convenzione. L'Accordo stipulato con il Dipartimento ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso di affidamento della gestione a soggetto pubblico, oppure il Disciplinare emanato dal Dipartimento e sottoscritto per accettazione dal Gestore, ove la gestione sia invece affidata a società a capitale interamente detenuto da Amministrazioni dello Stato, contengono necessariamente la quantificazione degli oneri di gestione annuali, oppure l'indicazione di parametri oggettivi per la loro definizione ex ante, nonché l'obbligo, per il Soggetto Gestore del Fondo, di munirsi, ai fini del prelevamento dal «Fondo» degli oneri ad esso dovuti della preventiva autorizzazione del Dipartimento, rilasciata previo accertamento della regolare esecuzione degli obblighi assunti.

3. Il Soggetto Gestore del Fondo ha la rappresentanza negoziale e giudiziale, sia attiva che passiva, del Fondo, ivi compreso il potere di farsi a sua volta rappresentare.

4. Al Soggetto Gestore del Fondo sono affidati almeno i seguenti compiti:

a) predisposizione delle convenzioni, sulla base di format concordati con il Dipartimento, in duplice originale;



b) ricezione delle richieste di erogazione del co-finanziamento trasmesse dai «Beneficiari» e verifica della regolarità delle rendicontazioni trasmesse e degli altri documenti richiesti per dar corso ai pagamenti a favore dei «Beneficiari»;

c) erogazione ai beneficiari del co-finanziamento pubblico;

d) custodia, presso i locali del Soggetto Gestore del Fondo, dei giustificativi di spesa allegati dai «Beneficiari», a supporto delle richieste di pagamento;

e) implementazione di un sistema informativo per la gestione del «Fondo»;

f) rendicontazione periodica relativa alle operazioni effettuate sul «Fondo»;

g) rendicontazione semestrale in merito alla situazione contabile, alle disponibilità ed agli impieghi, ivi inclusi i prelievi per gli oneri di gestione;

h) redazione, sottoscrizione ed invio, al termine dell'attività, di una relazione descrittiva conclusiva, con annessi relativi prospetti finanziari;

i) predisposizione delle controdeduzioni, eventualmente formulate a seguito dei controlli;

j) controllo della documentazione giustificativa delle spese sostenute e regolarmente quietanzate espletando tutti i necessari obblighi derivanti;

k) cura delle eventuali procedure di recupero dei fondi versati ai Beneficiari;

l) supporto tecnico ed operativo nei confronti del Dipartimento nei rapporti con gli organi di controllo;

m) ricezione e custodia per un periodo di anni 5 della documentazione inviata dai «Richiedenti» e dai «Beneficiari»;

n) tenuta della corrispondenza e dei contatti formali, in nome e per conto del Dipartimento e su indicazioni di quest'ultimo per situazioni controverse, sia con riferimento ai «Richiedenti» che ai «Beneficiari»;

o) richiesta e ricezione, in nome e per conto del Dipartimento, della documentazione prevista da leggi, regolamenti e dallo stesso avviso, preliminare alla sottoscrizione delle Convenzioni.

Art. 6.

Modalità di trasferimento delle risorse finanziarie

1. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del Soggetto Gestore del Fondo di cui all'art. 5. A tal fine, la gestione del «Fondo» deve essere svolta con apposita contabilità separata e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni.

2. A seguito dell'approvazione, e del susseguente esito positivo dei controlli, dell'Accordo o Disciplinare, di cui all'art. 5 comma 2, le risorse del Fondo sono trasferite su un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Soggetto Gestore del Fondo di cui all'art. 5. Al conto corrente affluiscono altresì i recuperi provenienti dalla gestione del «Fondo».

3. In caso di sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, di revoca o modifica del presente decreto, che comportino l'interruzione dell'intervento di cui all'art. 2 anteriormente all'esaurimento delle risorse finanziarie di cui al medesimo art. 2, il soggetto Gestore del Fondo di cui all'art. 5 provvede entro sessanta giorni dalla ricezione di comunicazione scritta del Dipartimento alla restituzione delle residue giacenze, mediante versamento delle stesse sulla contabilità speciale n. 350 22330 intestata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - codice fiscale 80188230587 - IBAN: IT49J0100003245350200022330 - indicando nella disposizione del bonifico il codice fiscale del versante e la seguente causale: «Restituzione economie di spesa risultanti dalla gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro della gioventù 12 novembre 2010».

Art. 7.

Logo

1. Il Beneficiario si impegna a riportare il logo del Ministro della gioventù ed a indicare che il progetto è stato realizzato anche grazie al cofinanziamento del «Fondo Mecenate». A tal fine, il Beneficiario sarà autorizzato all'uso ed alla riproduzione del logo del Ministro della gioventù.

Art. 8.

Divieto di cessione del cofinanziamento

1. È fatto divieto assoluto al Beneficiario di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il cofinanziamento a pena di risoluzione della convenzione.

Art. 9.

Decadenza dal cofinanziamento

1. Il Beneficiario decade dal cofinanziamento:

a) in caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 3;

b) in caso di scioglimento anticipato del Beneficiario e di liquidazione del patrimonio;


c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione ovvero il legale rappresentante del Beneficiario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

d) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari che impediscano al Beneficiario di contrattare con le pubbliche amministrazioni;

e) in caso di rilascio di informazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

f) in caso di mancato rispetto, da parte del Beneficiario delle modalità di realizzazione del progetto nonché dei termini e delle condizioni di realizzazione dello stesso;

g) in caso di rifiuto o mancata consegna dei documenti e/o delle giustificazioni necessarie al monitoraggio del progetto.



2. La decadenza dal cofinanziamento è disposta con provvedimento motivato del Dipartimento, che è notificato al Beneficiario con raccomandata a/r. A seguito della decadenza, il Soggetto Gestore del Fondo provvede al recupero delle somme eventualmente indebitamente percepite e degli interessi al saggio legale in vigore, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 12 novembre 2010

Il Ministro della gioventù: MELONI

*Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 202*

11A01119

DECRETO 19 novembre 2010.

Disciplina del Fondo per il credito ai giovani di cui all'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria».

IL MINISTRO DELLA GIOVENTÙ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2002 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on.le Giorgia Meloni è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2008 con il quale al precitato Ministro è stato conferito l'incarico per la gioventù;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazione, in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 con il quale all'on.le Giorgia Meloni è stato delegato l'esercizio delle funzioni in materia di politiche giovanili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2009, che ha, tra l'altro, istituito nell'ambito dell'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Gioventù;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2009, di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2010;

Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria», ed in particolare l'art. 15, comma 6, il quale prevede che per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato «Fondo per il credito ai giovani», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari;

Considerato che lo stesso art. 15, comma 6, dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo medesimo, di rilascio e di operatività delle garanzie, nonché le modalità di apporto di ulteriori risorse al medesimo Fondo da parte dei soggetti pubblici o privati;

Visto il decreto del Ministro delle politiche giovanili e le attività sportive, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 6 dicembre 2007, che disciplina le modalità di attuazione e gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;

Considerato che, in ragione delle esigenze di contenimento della finanza pubblica, stante il combinato disposto dell'art. 4, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008 già citato, è stato disposto, a decorrere dall'anno 2009, un defianziamento del Fondo di cui al punto precedente;

